

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE, SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile un'associazione denominata "Associazione per l'assistenza sanitaria, sociale e odontoiatrica", siglabile in AASSOD (di seguito denominata "Associazione").

L'Associazione ha sede in Roma, Largo Chigi 5.

Svolge la propria attività nel territorio della Repubblica Italiana all'interno del quale potranno essere istituiti, modificati o soppressi, nelle forme di legge, uffici.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

L'Associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha finalità di lucro.

L'Associazione è costituita al fine di erogare prestazioni assistenziali a valenza sociale e sanitaria comprese quelle odontoiatriche (di seguito "Prestazioni") a beneficio di lavoratori dipendenti, nonché dei soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente legati al datore da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione coordinata a progetto o altri contratti atipici.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini:

- individua gli standard qualitativi per l'erogazione dell'assistenza;
- individua le strutture sanitarie pubbliche e private rispondenti ai predetti standard;
- provvede alla creazione di una rete di convenzionamenti con dette strutture;
- promuove l'adesione all'Associazione.

Per garantire le Prestazioni, l'Associazione potrà anche avvalersi di contratti di assicurazione.

L'Associazione potrà inoltre sviluppare ogni altra iniziativa ritenuta utile od opportuna e potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico - comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la prestazione, senza carattere di professionalità, di garanzie, anche reali.

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato di Gestione;
- d) il Collegio dei Revisori.

L'eleggibilità alle cariche associative è libera.

TITOLO II - I SOCI

ARTICOLO 5 - CATEGORIE DI SOCI

I soci dell'Associazione si dividono in "fondatore", "datori di lavoro" e "ordinari".

ARTICOLO 6 - REQUISITI

È Socio "fondatore" l'ente che ha costituito l'Associazione (di seguito "Socio Fondatore").

Sono Soci "datori di lavoro" i soggetti attraverso i quali si iscrivono all'Associazione i Soci Ordinari (come definiti di seguito) e tramite i quali sono adempiuti gli oneri amministrativi (quali ad esempio la detrazione dallo stipendio o compenso dei contributi conseguenti all'iscrizione all'Associazione e gli oneri in base a contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale) relativi all'iscrizione all'Associazione (di seguito "Soci Datori").

Sono "Soci Ordinari" le persone fisiche maggiorenni, dipendenti, o ai medesimi assimilati come indicato all'art. 3 del presente Statuto, dei Soci Datori e iscritte all'Associazione in conformità alle disposizioni di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale (di seguito "Soci Ordinari").

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ARTICOLO 7 - NUCLEO FAMILIARE ASSISTIBILE

Hanno diritto alle Prestazioni anche i componenti del nucleo familiare del Socio Ordinario, come definito dal Regolamento, ove siano in regola con il versamento dei contributi ad essi riferibili.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

La qualità di Socio si acquista mediante specifica domanda rivolta all'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

Per i Soci Ordinari la domanda per l'iscrizione è presentata dal Socio Datore.

ARTICOLO 9 - DOMICILIO

Si intende ad ogni effetto che:

- per i Soci Ordinari il domicilio è quello del Socio Datore,
- per il Socio Datore, il domicilio è quello comunicato all'instaurarsi del rapporto associativo ovvero quello risultante da successive modificazioni purché comunicate secondo le modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEI SOCI

Ciascun Socio Ordinario ha diritto di usufruire delle Prestazioni nelle modalità stabilite dal Piano di Assistenza Annuale.

Ciascun Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa e di esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea attraverso un proprio rappresentante.

A tal fine i Soci Ordinari riferibili ad un medesimo Socio Datore individuano il proprio rappresentante mediante una procedura che, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione del Socio Datore, garantisca criteri di democraticità. La comunicazione dell'individuazione del rappresentante dei Soci Ordinari riferibili ad un medesimo Socio Datore sarà onere e responsabilità del Socio Datore e dovrà essere effettuata entro un mese dall'atto della sua adesione all'Associazione.

ARTICOLO 11 - DOVERI DEI SOCI

Ciascun Socio si impegna, anche in nome e per conto dell'eventuale nucleo familiare assistito, a rispettare lo Statuto, il Regolamento, il Piano di Assistenza Annuale, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione.

Per usufruire delle Prestazioni assistenziali erogate dall'Associazione, i Soci sono tenuti al pagamento dei contributi associativi di cui al successivo articolo 12, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Piano di Assistenza Annuale.

ARTICOLO 12 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi si distinguono in:

- contributi una tantum per l'adesione all'Associazione;
- contributi annuali,

Entrambi determinati dal Consiglio di Amministrazione in funzione dell'andamento e dell'equilibrio finanziario dell'Associazione e riportati nel Piano di Assistenza Annuale;

- contributi straordinari

Eventualmente deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio annuale.

I contributi associativi sono versati dai Soci Datori anche per la quota dei Soci Ordinari.

Il mancato versamento dei contributi associativi nell'ammontare e nei termini stabiliti dagli organi sociali, costituisce causa di esclusione di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

I contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

ARTICOLO 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

Quanto ai Soci Datori:

- a) per recesso volontario da comunicarsi alla sede operativa dell'Associazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 ottobre dell'anno solare, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per deliberazione dell'Assemblea, a seguito dell'espletamento della procedura di messa in mora compiuta dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Gestione in ragione del mancato pagamento dei contributi;

- d) per deliberazione dell'Assemblea in relazione alla perdita dei requisiti necessari per rimanere iscritti all'Associazione e/o per inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e del Piano di Assistenza Annuale con effetto dal giorno della deliberazione di esclusione, salvo che questa preveda una diversa data.

Quanto ai Soci Ordinari:

- a) in tutti i casi di perdita della qualità di Socio da parte del Socio Datore tramite il quale il Socio Ordinario è iscritto all'Associazione;
- b) per morte;
- c) per deliberazione dell'Assemblea in relazione alla perdita dei requisiti necessari per rimanere iscritti all'Associazione e/o per inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e del Piano di Assistenza Annuale con effetto dal giorno della deliberazione di esclusione, salvo che questa preveda una diversa data.

ARTICOLO 14 - PERDITA DEL DIRITTO AD USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Il Socio Ordinario, e l'eventuale nucleo familiare se iscritto, perde il diritto ad usufruire delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 3 del presente Statuto in tutti i casi previsti dal Regolamento.

TITOLO III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione,

Le Assemblee dei Soci sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione, a cura del Consiglio di Amministrazione, può essere effettuata:

- mediante avviso, recante l'ordine del giorno, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza;

Oppure

- mediante altri mezzi che il Consiglio di Amministrazione stesso riterrà opportuni e che garantiscano comunque un'idonea forma di pubblicità, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ARTICOLO 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti, fermo restando che i Soci Ordinari parteciperanno tramite il loro rappresentante come nominato all'articolo 10. Ciascun Socio Datore, il Socio Fondatore e il Rappresentante dei Soci Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci mediante delega scritta.

Le Assemblee in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

Le Assemblee in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da un Segretario nominato dall'Assemblea dei Soci, scelto anche tra non soci.

I verbali delle deliberazioni assembleari sono depositati in copia presso la sede dell'Associazione e saranno inviati ai Soci che ne faranno richiesta. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea dei Soci spettano, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
- c) approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) approvare il Piano di Assistenza Annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sull'ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dai Soci;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- h) deliberare sul Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue successive modificazioni;
- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- l) deliberare l'esclusione del Socio per morosità nel pagamento dei contributi, previo l'espletamento della procedura di contestazione della morosità da parte del Comitato di Gestione e/o dal Consiglio di Amministrazione;
- m) deliberare l'esclusione del Socio per la perdita dei requisiti necessari per rimanere iscritti all'Associazione e/o per inosservanza delle norme di Statuto, del Regolamento e del Piano di Assistenza Annuale, previo l'espletamento della procedura di contestazione.

TITOLO IV - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluse le attribuzioni riservate all'Assemblea dei Soci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, esso ha il compito di:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente ove non abbia provveduto l'Assemblea;
- b) delegare poteri ad amministratori;
- c) nominare i componenti del Comitato di Gestione;
- d) redigere il Regolamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- e) redigere il Piano di Assistenza Annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- f) determinare i contributi associativi;
- g) adottare eventuali determinazioni di adeguamento delle Prestazioni erogabili alle disponibilità economiche dell'Associazione;
- h) redigere il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, comunque sempre in numero dispari.

I singoli Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre anni, ovvero fino a dimissioni volontarie o revoca.

La revoca e le dimissioni hanno effetto dal momento della nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere.

I componenti cooptati ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che dovrà provvedere alla loro conferma o sostituzione.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

ARTICOLO 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno del territorio della Repubblica Italiana e devono essere convocate con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a un solo giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche per mezzo di strumenti di telecomunicazione, di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza le adunanze sono presiedute dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta, anche tra soggetti non appartenenti al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 21 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, ove non avesse già provveduto l'Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dirige l'Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa a tutti gli effetti, di fronte

ai terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni di questi.

Nei casi di assenza o impedimento le funzioni di Presidente verranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi esercita le funzioni del Presidente, secondo quanto determinato nel comma precedente, equivale a constatazione dell'impedimento e/o assenza del Presidente.

TITOLO VI - IL COMITATO DI GESTIONE

ARTICOLO 22 - IL COMITATO DI GESTIONE. NOMINA E ATTRIBUZIONI

Il Comitato di Gestione è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto Presidente e membro del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è regolamentato dal Consiglio di Amministrazione.

In via esemplificativa e non esaustiva, al Comitato di Gestione spetta, tra l'altro:

- a) decidere sulle istanze dei Soci Ordinari relative al mancato riconoscimento e/o rimborso delle prestazioni assistenziali;
- b) agevolare la composizione delle controversie promosse dai Soci;
- c) riportare al Consiglio di Amministrazione le problematiche dei Soci Ordinari;
- d) esprimere per iscritto l'eventuale diniego all'ammissione di un Socio e comunicarlo all'interessato con parere motivato.
- e) attivare la procedura di contestazione per la morosità;
- f) attivare la procedura di contestazione per inosservanza delle norme di Statuto, del Regolamento e del Piano di Assistenza Annuale.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII - IL COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre componenti effettivi, tra i quali l'Assemblea dei Soci nominerà il Presidente, e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei revisori legali.

L'emolumento annuo dei Revisori effettivi è determinato dall'Assemblea per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei Revisori ha le funzioni di controllo cassa e contabile di cui alle norme che regolano le società di capitali o normative vigenti in materia.

TITOLO VIII - FINANZE E PATRIMONIO

ARTICOLO 24 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita con un patrimonio iniziale pari a Euro 10.000,00 (euro diecimila).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dai contributi del Socio Fondatore;
2. dai contributi associativi;
3. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio annuale;
4. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
5. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come benefici di solidarietà.

ARTICOLO 25 - FINANZIAMENTI VOLONTARI E GARANZIE PRESTATE DA SOCI

I Soci, con carattere di volontarietà, potranno eseguire a favore dell'Associazione versamenti a fondo perduto, concedere finanziamenti, con o senza interessi, rilasciare a terzi fidejussioni o altre garanzie nell'interesse dell'Associazione e supportare secondo ogni ulteriore modalità l'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 26 - DIRITTI DEI SOCI SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale e sui versamenti fino a quel momento effettuati.

ARTICOLO 27 - ATTIVITÀ A FINI SOCIALI

L'Associazione, ogni anno, devolve all'UNICEF e/o altra associazione senza scopo di lucro indicata dal Consiglio di Amministrazione, una quota parte dell'eventuale avanzo di gestione ovvero una quota definita dal Consiglio di Amministrazione ogni anno.

TITOLO IX - NORME GENERALI E FINALI

ARTICOLO 28 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio economico e patrimoniale e una relazione sulla gestione. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 29 - PIANO DI ASSISTENZA ANNUALE

Il Piano di Assistenza Annuale, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci, riporta, tra l'altro:

- i contributi associativi deliberati dagli organi sociali per l'anno di riferimento
- il nomenclatore tariffario dell'anno di riferimento, redatto dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'equilibrio economico - finanziario dell'Associazione;
- le strutture sanitarie convenzionate;
- le Prestazioni riconosciute in relazione al nomenclatore tariffario in vigore nell'anno di riferimento;
- l'eventuale periodicità di erogazione di alcune Prestazioni;
- le Prestazioni convenzionalmente escluse.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione:

- nei casi di impossibilità di funzionamento;
- in caso di conforme delibera dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste all'art. 16 del presente Statuto.

Addivenendosi alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio:

- ad altra associazione con finalità analoghe

Oppure

- a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o leggi successive, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE

In caso di controversie fra l'Associazione e i Soci Ordinari in relazione al mancato riconoscimento della rimborsabilità delle Prestazioni, questi ultimi devono preliminarmente presentare ricorso al Comitato di Gestione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il Comitato di Gestione si esprime in merito, anche tramite consulenti, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione del ricorso, rispondendo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e l'Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da

AASSOD

Associazione per l'Assistenza Sanitaria, Sociale e Odontoiatrica

tre Arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

ARTICOLO 33 - RINVIO

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, dal Regolamento e dal Piano di Assistenza Annuale. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni di legge.